



Simona Paola Bracchi

Noterella in tema di procedura di liquidazione patrimoniale. riflessioni in tema di cessione del quinto di retribuzione e/o pensione

- PREMESSA

Il *thema* della presente "noterella"¹ afferisce una singolare problematica, inerente all'opponibilità o non opponibilità della cessione del quinto di retribuzione e/o pensione, costituita antecedentemente all'apertura della procedura di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 6 Legge 7 gennaio 2012, n. 3², e, conseguentemente, dell'applicabilità o non applicabilità del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180³, in presenza di procedura di liquidazione patrimoniale.

Il quesito è di significativa difficoltà e - al fine dell'individuazione di una corretta soluzione ad esso - appaiono necessarie plurime riflessioni preliminari; *in primis*, sulla natura della liquidazione patrimoniale, prevista dalla Legge n. 3/2012, nonché sulla tipologia dei debiti, a cui siffatta legge fa riferimento; tipologia, peraltro, assai ampia, contemplando sia i debiti connessi all'utilizzo dello strumento del credito al consumo, sia quelli legati al finanziamento contratto con istituti di credito od altri istituti/enti finanziatori per l'acquisto di beni durevoli⁴, da parte del soggetto consumatore.

Com'è noto, la procedura, volta alla ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla Legge citata, nasce dall'esigenza, colta dal Legislatore italiano, in tempi relativamente recenti, di fornire uno strumento di rimedio a siffatto fenomeno⁵, in preoccupante espansione, essendosi nel nostro Paese sviluppato rapidamente soprattutto nell'ultimo decennio, con un impatto assai allarmante nell'ambito economico-finanziario, coinvolgente il debitore cosiddetto "civile"⁶, giacché il sovraindebitamento può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore⁷. Tale fenomeno, inteso quale "dissesto patrimoniale", con predominanza di debiti sul patrimonio con conseguente impossibilità all'adempimento dei medesimi, e/o insanabile "squilibrio finanziario", veniva risolto, precedentemente alla normativa in esame - in maniera più frequente con l'utilizzo, quando possibile (ossia solo per determinate categorie di soggetti) dell'istituto giuridico del fallimento; ciò nella logica di una tutela rivolta alla massa creditoria, con la conseguenza di una sorta di "morte giuridica, civile e sociale" del soggetto dichiarato fallito. Tuttavia, nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267⁸ non si rinviene alcuna disposizione, volta a porre rimedio al sovraindebitamento che tocca il debitore "civile", inteso quale consumatore, pur esso figura assai

1 sempre più caro mi è l'utilizzo di questo termine, appartenente agli scritti di Giuseppe Pera, professore ordinario dell'Università di Pisa dal 1 febbraio 1996 sino al 2001

2 Legge recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché composizione delle crisi da sovraindebitamento"

3 D.P.R. recante l'"Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"

4 quali, a mero titolo esemplificativo, immobili

5 appunto il sovraindebitamento

6 l'espressione "civile" è volutamente utilizzata per distinguerlo dalla figura debitore-imprenditore

7 ecco, quindi, la ragione per cui il soggetto, che può avvalersi della normativa di cui alla Legge n.3/2012, viene semplicemente (e genericamente) indicato con il termine "*debitore*"; viene, poi, individuata la figura del "*consumatore*", la quale, all'art. 6, comma 2, lett. b) della richiamata Legge, viene definita quale "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*"

8 la cosiddetta "Legge Fallimentare"



vulnerabile nel mondo economico; invero, non vi è chi non veda come la contrazione del reddito, in capo al soggetto-debitore, generi un contesto finanziario non previsto, con conseguente dissesto (e sovraindebitamento), alquanto ostico da affrontare, soprattutto se creatori in particolare periodo di crisi economica generale⁹. Orbene, il Legislatore ha voluto garantire, con la normativa, di cui alla Legge n. 3/2012, non solo i creditori insoddisfatti, ma anche tutelare il debitore, in difficoltà ed onesto, dal rischio di vedere in frantumi la sua vita, perdendo tutto, e senza possibilità di iniziare una nuova esistenza, senza la "spada di Damocle" di una pesante e perenne situazione debitoria. Non va sottaciuta, tuttavia, la considerazione - oltremodo significativa della complessità della problematica della "crisi da sovraindebitamento" - che il Legislatore italiano è intervenuto, sin dalla prime battute, in modo i confuso, financo lacunoso, lasciando al giurista un compito, di natura ermeneutica, assai gravoso¹⁰.

Il quadro normativo, di cui alla Legge 27 gennaio, n. 3, così come modificata dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede una sezione inerente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento¹¹, una seconda sezione, che prevede e disciplina la liquidazione del patrimonio, ed una terza sezione, relativa alle disposizioni comuni. Come dianzi detto, l'intervento del Legislatore è stato indubbiamente lacunoso, oltre che impreciso anche da un punto di vista della terminologia utilizzata: a mero titolo esemplificativo, appare opportuno rilevare come, dopo l'intervento del Decreto Legge n. 179/2012, la procedura di composizione della crisi abbia conservato, singolarmente, il nome originario di "accordo"¹², anche se effettivamente siffatto termine non corrisponda affatto all'istituto delineato, giacché la procedura, pur avendo conservato un contenuto pattizio, presenta connotati analoghi a quelli del concordato preventivo¹³. E' evidente, quindi, che la procedura appartiene, a tutti gli effetti, al *genus* dei concordati, e non a quella dei contratti, risultando - tra l'altro - inapplicabile alla medesima la disciplina generale di questi ultimi.

- LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE, PREVISTA DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012: PROCEDURA CONCURSALE

Certamente, si è in presenza di una procedura concorsuale, poiché *"l'art. 6 della Legge n. 3/2012, al suo primo comma, specificamente annovera le procedure regolamentate da tale legge tra le procedure concorsuali. Tale collocazione degli istituti normati al fine della Convenzione della Crisi da Sovraindebitamento viene ribadita a chiare lettere anche dalla Legge 19 ottobre 2017 n. 155, agli*

9 intendendosi per crisi economica "generale" il fenomeno che ha investito (e, tuttora, investe) la totalità del nostro Paese

10 e ciò valga il vero! si pensi ai numerosi interventi legislativi sulla problematica:

- Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 218;

- Legge 27 gennaio 2013, n. 3;

- Legge 17 febbraio 2012, n. 10, con abrogazione del decreto, di cui sopra, ma con riproduzione, sia pure modificata, del testo nella Legge n. 3/2012;

- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che sostanzialmente ha rimodulato la disciplina contenuta nella Legge n. 3/2012

11 comprendente l'accordo del debitore, nonché il piano del consumatore

12 in origine, infatti, l'accordo tra debitore e creditori, era - a tutti gli effetti - un accordo di natura privatistica, essendo considerata una proposta contrattuale idonea, secondo la disciplina generale, a vincolare solamente i creditori che vi avessero aderito. Non si dimentichi, invero, che il modello, al quale il Legislatore si era ispirato, era quello degli "accordi di ristrutturazione"

13 in particolare, in proposito, si osserva che:

- non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta, essendone privi i creditori privilegiati (salvo che rinunzino, in tutto od in parte, alla garanzia);

- il silenzio dei creditori vale come assenso alla proposta;

- ai fini dell'omologazione, si ritiene raggiunto l'accordo, allorché la proposta consegua il consenso dei crediti rappresentanti la maggioranza nella misura del 60% dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta (ved. art. 11, comma 2°);

- intervenuta l'omologazione dell'accordo, lo stesso diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto (ved. art. 12, comma 3°)



artt. 1 e 2, indicando i principi ed i criteri direttivi per una riforma organica di tutte le procedure concorsuali."¹⁴. Chi scrive ritiene che la natura di procedura concorsuale sia desumibile implicitamente dal testo dell'art. 6, nonché dal fatto che la liquidazione sia strutturata sul modello delle procedure concorsuali, giacché è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed il patrimonio è liquidato da parte di un organo della procedura, il quale amministra i beni; inoltre, si procede all'accertamento delle passività attraverso specifica istanza da parte dei creditori. Ciò anche con riferimento all'*iter* stesso della procedura, previsto dalla Legge in esame, ossia attraverso le seguenti fasi: accertamento della procedura con la formazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori¹⁵, accertamento del passivo¹⁶, formazione del passivo¹⁷ e, infine, liquidazione dell'attivo¹⁸. Ne discende, quale logico corollario, che, una volta effettuato l'inquadramento giuridico dell'istituto della liquidazione patrimoniale nel novero delle procedure concorsuali, si debba procedere all'applicazione, in via analogica, delle norme previste dalla cosiddetta "Legge Fallimentare", con successive modifiche, laddove la Legge n. 3/2012 sia "silente" sotto profili procedurali o sostanziali, procedendo ad una complessiva lettura costituzionalmente orientata della normativa, avendo presente che la *ratio* della Legge in esame è quella della composizione delle crisi di sovraindebitamento di quei soggetti che non possono accedere agli istituti tradizionalmente deputati alla crisi delle imprese e delle società commerciali; ciò - ossia l'applicazione per analogia delle norme contenute nella cosiddetta "Legge Fallimentare" - trova sostegno e conferma, in generale, in plurime sentenze di Giudici di merito¹⁹.

- INAPPLICABILITA' DEL D.P.R. 5 GENNAIO, N. 180²⁰ (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 69), IN PENDENZA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE

La normativa di cui alla Legge n. 3/2012, indica espressamente quali siano i crediti che non possono essere falcidiati e, in tale elenco, non risultano annoverati quelli inerenti ad un finanziamento/prestito da estinguersi con cessione di quote dello stipendio/pensione. Orbene, poiché il fine della Legge n. 3/2012 è quello di consentire la ristrutturazione dei debiti "*anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario ... il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti della legge in analisi ... Preso atto quindi che ogni genere di credito privilegiato o chirografario possa essere ridotto, va verificata quale potrebbe essere l'alternativa liquidatoria relativa al credito della XXX rispetto al quale è previsto un adempimento mediante cessione volontaria di 1/5 del credito da pensione vantato dalla Sig.ra YYY In forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata 'non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice'. Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempito il credito della XXX, non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. E' la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero*

14 ved. Giovanni Ferrari - "Parere *pro-veritate* nella liquidazione patrimoniale di cui al decreto del Tribunale di Brescia - Commissario liquidatore: dott. Giovanni Peli", di cui si dirà *infra*

15 previsione di cui all'art. 14 *quinquies-sexies*

16 ved. art. 14 *septies*

17 ved. art. 14 *octies*

18 ved. art. 14 *novies*

19 cfr., *ex multis*, Trib. Mantova (Giudice estensore: Gibelli), sentenza 29 maggio 2018: "Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento con continuazione dell'attività d'impresa ed applicazione analogica dell'art. 186 bis comma secondo L.F."; Trib. Torino (Giudice estensore: Cecilia Marino), sentenza 7 agosto 2017: "Con la procedura di sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12. La sindacabilità da parte del giudice circa la sussistenza dei crediti comporta di effettuare nel procedimento una valutazione sommaria analoga a quella prevista dall'art. 176 l.f."

20 com'è noto, trattasi della normativa inerente al finanziamento assistito dalla cessione del quinto della pensione o della retribuzione percepita dai lavoratori; tale decreto ha subito modifiche con la Legge 14 maggio 2005, n. 80



*impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri ..."*²¹. Altro profilo - dal quale trarre conferma della soluzione di inapplicabilità del D.P.R. n. 180/1950 - è rilevato dal Tribunale di Siracusa, il quale ha affermato che *"... del tutto priva di pregio giuridico è l'asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Invero l'art. 7 legge cit. (Legge n. 3/2012 - N.d.R.) stabilisce che 'E' possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché assicurino il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi'. Contrariamente all'assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui XXX..."*²².

Tra l'altro, una volta chiarita la natura concorsuale della procedura, *"dovendosi qui evidenziare che in ambito di Liquidazione Patrimoniale, il comma n° 6 lettere a-b-c-d dell'art. 14 ter di cui alla Legge n° 3 del 2012 tiene luogo ed evidenzia la stessa funzione di cui all'art. 46 della Legge Fallimentare nelle fattispecie fallimentari"*²³, appare assumere particolare rilievo quanto, in proposito, espresso dal Supremo Collegio: *"la normativa in tema di sequestrabilità e pignorabilità dei crediti per stipendi, salari e pensioni dovuti dallo Stato o da altri enti pubblici, di cui al t.u. 1950 n. 180, è riferita al procedimento esecutivo individuale e quindi non è estensibile alla esecuzione concorsuale, nella quale va applicata la particolare disciplina dell'art. 46 n. 2 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, secondo cui non vengono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni e tutto ciò che il fallito guadagna con la sua attività nei soli limiti di quanto, secondo il prudente accertamento del giudice delegato, occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia. Pertanto, ai sensi di detta ultima norma, le somme percepite dal fallito, già pubblico dipendente a titolo di indennità di fine rapporto - che costituiscono emolumenti differiti (sia pur informati a finalità assistenziali o previdenziali) attinenti ad un pregresso rapporto di lavoro - sono acquisibili all'attivo fallimentare, a meno che il giudice delegato non ne accerti l'occorrenza al mantenimento del fallito o della famiglia, fissando i relativi limiti con motivato provvedimento sostanzialmente decisorio, perché incidente su diritti soggettivi."*²⁴.

Appare opportuno sottolineare che è inopponibile, in sede concorsuale, la cessione di crediti futuri; ciò sulla base di tre osservazioni. *In primis*, il decreto di omologa è assimilabile all'atto di pignoramento e, pertanto, gli atti dispositivi di cui agli artt. 2914²⁵ e 2915²⁶ c.c. risultano essere inopponibili ai creditori, trattandosi di crediti astrattamente eventuali; *in secundis*, la procedura di liquidazione patrimoniale è fondata sullo spossezzamento dei beni in capo al soggetto debitore; infine, il dettato normativo dell'art. 14undecies è dirimente sul punto, giacché prevede che i beni ed i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione.

- DECRETO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

21 cfr. Trib. Pistoia (Giudice estensore: Rosa Servarolo), decreto di omologa 27 dicembre 2013. E' interessante notare come il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, abbia riformato il provvedimento, ma non in merito alla falcidiabilità di un contratto di cessione di credito, ritenendo corretto l'argomentare del Giudice di primo grado sul punto

22 cfr. Trib. Siracusa (Giudice estensore: Perna), sentenza 17 giugno 2016

23 ved. Giovanni Ferrari, opera citata (nota. 4)

24 cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 luglio 1986, n. 4758

25 art. 2914 c.c.: "Alienazioni anteriori al pignoramento"

26 art. 2915 c.c.: "Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati"



In tempi assai recenti²⁷, si è pronunciato il Tribunale di Brescia²⁸, che ha ritenuto inopponibile la cessione del quinto nell'ambito della procedura di liquidazione dei beni. Il Giudice è pervenuto a detta conclusione sulla base di tre argomentazioni, ossia: la prima, fondata sulla condivisione dell'orientamento del medesimo Tribunale²⁹, il quale aveva osservato, in presenza dello stessa fattispecie, che *"la disposizione di cui all'art. 14 ter, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012 (in simmetria all'art. 46 L.F.) pare mirata a definire - nella prospettiva del sovraindebitato - i beni destinati a non essere acquisiti all'attivo della procedura di liquidazione e nulla ha a che vedere con la posizione dei creditori eventualmente titolari di crediti - nella loro prospettiva - impignorabili. Quella in esame è dunque una disposizione che non riguarda in alcun modo il trattamento riservato ai creditori del sovraindebitato ivi compresi quelli che lo siano in forza di finanziamenti accompagnati da cessione del quinto (i quali per inciso di regola sono e rimangono crediti chirografari del lavoratore potendo al più una posizione privilegiata essere a loro riconosciuta soltanto nel concorso con i creditori del datore di lavoro "ceduto", sussistendone i presupposti). Altro sarebbe il caso in cui il sovraindebitato fosse esso stesso titolare di un credito impignorabile (poiché ad esempio avente carattere alimentare), potendosi in tale ipotesi invocare l'art. 14 ter, c. VI, lett.a) della L. n. 3/2012, ma non è quello di specie il caso";* la seconda, richiamante il consolidato orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio, secondo il quale *"il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti; cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro 'il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria' con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata, essa 'non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione' ..."*³⁰; la terza, basata sull'orientamento dello stesso Tribunale³¹, il quale ha avuto modo di considerare che *"il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art. 14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura che si svolge per il resto nel rispetto della par condicio creditorum ai sensi dell'art. 14octies, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura; rilevato che analogamente l'art. 14quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione"*.

Diversamente opinando, ossia non assoggettando il cessionario del quinto ad un'eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria, si violerebbe, in modo palese, il principio di parità di trattamento dei creditori nell'ambito di una procedura pacificamente di natura concorsuale.

27 con decreto in data 15 marzo 2019

28 Tribunale Ordinario di Brescia, sez. IV civile fallimentare - procedure concorsuali - esecuzioni; Giudice estensore: Vincenza Agnese

29 trattasi dell'ordinanza 17 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Brescia in composizione collegiale (Presidente: Bruno - Giudice estensore: Pernigotto)

30 cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 agosto 2005, n. 17590

31 con provvedimento in data 31 ottobre 2017